

La gestione dei RAEE: prospettive ed opportunità della Categoria 3 bis dell'Albo gestori ambientali

RAEE Rifiuti elettrici ed elettronici “Adempimenti ed opportunità”: Accordi di programma CDC ed attività GDL 3 Bis Albo

Ing. Gabriele MUZIO

Membro del Comitato Nazione Albo Nazionale Gestori Ambientali



SOMMARIO

- Lo strumento degli Accordi di Programma e Protocolli d'Intesa
- I distributori, gli installatori ed i centri di assistenza tecnica nella filiera dei RAEE
- L'attività dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e del Gruppo di Lavoro Cat. 3 Bis
- Attività future e progetti di semplificazione delle norme vigenti.

Distributori, centri di assistenza tecnica, installatori, impianti di trattamento

- Il Sistema RAEE coinvolge diversi attori con responsabilità e compiti specifici molto differenti. I diversi soggetti della filiera hanno ruoli e responsabilità definite dalla norma primaria e spesso oggetto di specifici «Accordi di Programma» o Regole Operative definite nell'ambito del CDC RAEE.
- Di seguito si elencano i principali attori della filiera dei RAEE
 - ✓ Produttori di AEE
 - ✓ Sistemi Collettivi
 - ✓ Venditori e distributori di AEE
 - ✓ Centri di assistenza tecnica
 - ✓ Installatori di AEE
 - ✓ Grandi utilizzatori
 - ✓ Comuni e aziende municipali della raccolta
 - ✓ Cittadini
 - ✓ Impianti di trattamento AEE

Accordo CDC RAEE, Associazioni Produttori, della Distribuzione e Trattamento

L'accordo regola le condizioni di servizio presso i luoghi di raggruppamento della distribuzione per il triennio 2022 – 2024 ed è siglato dal CdC RAEE, dalle associazioni di categoria dei produttori di AEE, dalle associazioni di categoria della distribuzione e da quelle delle aziende della raccolta e ha validità dal 1° gennaio 2023. Ad inizio 2023 la distribuzione raccoglieva circa il 24% dei volumi complessivi e sta assumendo un'importanza sempre maggiore in questo ambito.

Il documento, previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 49/2014, specifica le caratteristiche che devono possedere i luoghi di raggruppamento dei RAEE istituiti dai rivenditori di AEE e definisce le modalità operative di gestione dei rifiuti elettronici raccolti.

Novità dell'attuale versione:

- **Revisione al rialzo a partire dal primo trimestre 2023 dei premi di efficienza** riconosciuti dai produttori di AEE attraverso i Sistemi Collettivi al verificarsi di condizioni di buona operatività e
 - Scelta di **un meccanismo di incentivazione basato sulla classe di appartenenza** di ciascun luogo di raggruppamento.
- **Classe L1:** classe base a cui appartengono tutti gli LdR che non appartengono alle classi successive.
 - **Premialità: 61 €/ton per R1 e R3, 127 €/ton per R2 e R4, 330 €/ton per R5**
 - **Classe L2:** appartengono a questa classe gli LdR che nel corso del 2022 hanno conferito al sistema gestito dal Centro di Coordinamento RAEE complessivamente almeno quanto conferito nel 2021.
 - **Premialità: 62 €/ton per R1 e R3, 130 €/ton per R2 e R4, 337 €/ton per R5**
 - **Classe L3:** appartengono a questa classe gli LdR che nel corso del 2022 hanno conferito al sistema gestito dal Centro di Coordinamento RAEE complessivamente più del 10% di quanto conferito nel 2021.
 - **Premialità: 64 €/ton per R1 e R3, 133 €/ton per R2 e R4, 347 €/ton per R5**

Protocollo di collaborazione CDC RAEE ed Associazioni Artigiane (2023)

Rivenditori di AEE

- I rivenditori di AEE sono i soggetti che si occupano della vendita di AEE e del ritiro dei RAEE consegnati dai consumatori.
- Come definito all'art. 3 del D.M. 65/2010, i rivenditori di AEE devono iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici, secondo le modalità descritte. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e tutte le variazioni intervenute successivamente all'iscrizione devono essere comunicate all'Albo.
- I rivenditori di AEE possono iscriversi al portale del CdC RAEE in qualità di punti di vendita (PdV) o centro di assistenza (CaT) e conferire i rifiuti elettronici presso i centri di raccolta comunali (CdR), oppure costituire e iscrivere propri siti di raccolta dei RAEE, i cosiddetti luoghi di raggruppamento (LdR), che beneficiano del servizio di ritiro svolto dai Sistemi Collettivi.



1 CONTRO 1 (D.M. 65/2010)

Il rivenditore ha l'obbligo di ritirare il RAEE a fronte dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente da parte del consumatore, anche in caso di acquisto online. Il ritiro non è obbligatorio se i RAEE non presentano tutte le componenti essenziali o se contengono altri tipi di rifiuto, come ad esempio alimenti o stoviglie.



1 CONTRO 0 (D.M. 121/2016)

Il rivenditore che dispone di una superficie di vendita dedicata alla AEE superiore a 400 mq ha l'obbligo di ritirare i RAEE di dimensioni inferiori ai 25 cm consegnati dal consumatore senza che acquisti nulla in cambio. Il servizio è facoltativo per i negozi con superficie inferiore.

Protocollo di collaborazione CdC RAEE ed Associazioni Artigiane (2023)

Supporto operativo per gli installatori

Nuove condizioni di servizio aggiuntive per gli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche: attivate condizioni di ritiro dei RAEE appartenenti a tutti i raggruppamenti (oltre alla sorgenti luminose – servizio già attivo), **purché di natura domestica e raccolti dagli installatori ai sensi della normativa vigente.**

Tutte le imprese la cui attività è l'installazione delle nuove apparecchiature, ma **non la sola vendita**, possono iscriversi al portale del CdC RAEE in qualità di installatori e ricevere:

- il servizio di **ritiro gratuito dei RAEE ritirati al consumatore finale e stoccati presso il proprio punto di raccolta;**
- **gli importi economici erogati dai produttori** di AEE tramite i Sistemi Collettivi per tutti i ritiri che rispettano i requisiti di efficienza.

Inoltre dall'11 gennaio 2024, per **usufruire del servizio di ritiro dei RAEE** di cui sopra è **necessario:**

- **essere iscritti all' Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici (categoria 3bis);**
- **iscrivere il punto di raccolta sul portale del CdC RAEE e sottoscrivere la "Convenzione operativa";**
- **garantire una quantità minima annua di rifiuti** per i raggruppamenti gestiti pari a 1.200 kg per R1, R2, R3, R4 e 120 kg per R5;
- **garantire una suddivisione dei RAEE nei cinque raggruppamenti** in maniera conforme a quanto previsto dal Decreto 40/2023.

Protocollo d'Intesa MASE, CDC RAEE, Logista Italia SpA, Federazione Italiana Tabaccai (FIT)

- Accordo di Programma ex art. 206 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la «Raccolta selettiva, il riciclaggio e il trattamento adeguato di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche costituiti da riscaldatori di tabacco e sigarette elettroniche»
- Società LOGISTA ITALIA SpA società che si occupa della distribuzione di riscaldatori di tabacco, sigarette elettroniche e relativi componenti a circa 60.000 punti vendita sul territorio italiano
- Istituzione di un circuito organizzato di raccolta di questi RAEE su base volontaria presso i punti vendita serviti da Logista. I rifiuti generati da riscaldatori di tabacco, sigarette elettroniche e relativi componenti ritirati dai punti vendita secondo le modalità “1 contro 1” e “1 contro 0” verranno poi trasportati da Logista presso i propri luoghi di raggruppamento iscritti al portale del Centro di Coordinamento RAEE. attività di sensibilizzazione dei punti vendita e dei consumatori al fine di incrementare la quantità di dispositivi esausti correttamente raccolti.
- Attività di sensibilizzazione dei punti vendita e dei consumatori al fine di incrementare la quantità di dispositivi esausti correttamente raccolti.



Gruppi di lavoro interni (Operation Managers) su mondo «Installatori»

Installatori Altre Apparecchiature

- Confronto sulle caratteristiche delle unità di carico presso i propri punti di raccolta
- Quantificazione e revisione anche nel tempo del premio di efficienza per raccolte efficienti
- Incentivazione all'iscrizione in cat. 3 Bis
- Distinzione tra RAEE domestico e professionali (problema «Dual Use»)

Installatori Fotovoltaico

- Problema gestione AEE fotovoltaiche nel raggruppamento R4 o come raggruppamento separato R4 bis con relativa diversa gestione quote di mercato per i Consorzi
- Tema AEE Fotovoltaico domestico o professionale (10 Kwp e/o dato Terna) con conseguente obbligo o meno di adesione al CDC RAEE da parte dei Consorzi anche quelli nuovi, ritiro o meno da parte dei Centri di Raccolta Comunali
- Necessità lettura delle matricole anche ai fini del TRUST
- Accredito dedicato per il trattamento dei pannelli fotovoltaici
- Regole per gli installatori che abbiamo una dimensione consona al mondo fotovoltaico quantità minima annua 1200kg almeno due bancali 60 pezzi, con carico di almeno 30 pezzi a bancale

Categorie specifiche legate alla gestione dei rifiuti da manutenzione e RAEE

DM 120/2014: Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali

Art. 8– Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo

Categoria 2 Bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Categoria 3 Bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.

Prescrizioni e contenuti della Cat. 3 Bis

Delibera n. 3 del 22 febbraio 2017 (come modificata da Delibera n. 2 del 6 febbraio 2019)

- ✓ **Distributori di AEE domestiche**, che al momento della fornitura di una nuova AEE assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita, per l'attività di deposito preliminare alla raccolta dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta effettuato presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo comunicato alla Sezione, e per l'attività di trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici verso il centro di raccolta o al luogo ove è effettuato il deposito preliminare alla raccolta;
- ✓ **Distributori di AEE professionali**, formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali, per l'attività di deposito preliminare (presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo comunicato alla Sezione) e trasporto presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali.
- ✓ **Trasportatori di RAEE domestici (che agiscono in nome dei distributori)**, per il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta o al luogo di deposito preliminare alla raccolta, oppure dai locali del punto vendita al luogo di deposito preliminare alla raccolta (se non coincidente con il punto vendita), oppure dal luogo di deposito preliminare alla raccolta al centro di raccolta;
- ✓ **Trasportatori di RAEE professionali**, per il tragitto dal domicilio dell'utente non domestico, presso il quale viene effettuato il ritiro, all'impianto autorizzato indicato dai produttori di AEE professionali o al luogo di deposito preliminare alla raccolta;

Prescrizioni e contenuti della Cat. 3 Bis

Delibera n. 3 del 22 febbraio 2017 (come modificata da Delibera n. 2 del 6 febbraio 2019)

- ✓ **Installatori e gestori di centri di assistenza tecnica di AEE domestici**, per il raggruppamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici ritirati presso i locali del proprio esercizio e per il trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta, dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio;
- ✓ **Installatori e gestori di centri di assistenza tecnica di AEE professionali**, formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta (di cui all'articolo 6, comma 3 del D.lgs. n. 151/2005) limitatamente al raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio e al trasporto dei RAEE con propri veicoli presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE, dal domicilio dell'utente professionale o dalla sede del proprio esercizio.

Tali soggetti sono iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente. La comunicazione è trasmessa con modalità telematica mediante accesso al portale dedicato (Agest telematico).

I numeri delle iscrizioni nazionali in Categoria 3 Bis

- ✓ Circa 10.600 imprese iscritte nelle varie Sezioni Regionali (dati fine 2023) di cui 1.800 Lombardia, 800 Piemonte, 1.100 Veneto e 800 Emilia Romagna.
- ✓ 4.600 Imprese iscritte contestualmente in Categoria 2 Bis e 3 Bis
- ✓ Mezzi iscritti circa 50.000
- ✓ Iscrizione imprese come RAEE professionali circa 1.800
- ✓ Iscrizione imprese come RAEE domestico circa 10.300

Istituiti su specifiche esigenze (art. 5 , comma 1, lett m del DM 120/2014)

- **Nome del Gruppo di Lavoro (GDL):**

«SEMPLIFICAZIONE CATEGORIA 3-BIS»

- **Obiettivo del GDL**

Definire le modalità agevolate per l'iscrizione alla categoria 3-bis per gli iscritti nella 2-bis, al fine di agevolare il tracciamento delle imprese che operano nel campo dei RAEE.

- **Componenti gruppo di lavoro**

Membri del Comitato Nazionale dell'Albo, componenti delle Sezioni Regionali dell'Albo eventuali esperti tecnici invitati dal Gruppo in relazione al tema da trattare (Coordinatore Dott. Gennaro Romano, Referente CN Ing. Gabriele Muzio)

Argomenti in fase di discussione

- **Tema dell'onerosità della «Tassa di concessione governativa»:** Interpello avanzato dall'Albo Gestori Ambientali Nazionale all'Agenzia delle Entrate
- **Modifiche e semplificazioni nella procedura di iscrizione al portale:** studio relativo alla maschera di inserimento dati nelle varie fasi di iscrizione da parte delle imprese a cura di Agest Telematico, semplificazione nell'inserimento dati con attivazione domande in funzione di precedenti risposte (coerenza con la norma vigente ad esempio RAEE Domestico e Professionale)
- **Studio di semplificazioni e revisioni delle norme primarie in materia:** revisione del DM 120/2014 in coerenza con potenziale revisione del D.Lgs. 49/2014 e relativi decreti attuativi (in particolare DM 65/2010)

Argomenti in fase di discussione

- **Studio di eventuali «Accordi di programma» e/o «Protocolli d'Intesa»** con particolari categoria di soggetti per l'organizzazione di servizi dedicati di raccolta (Es. Circuito Organizzato di Raccolta)
- **Sviluppo di attività informative/formative sugli obblighi ed opportunità di iscrizione nella categoria 3 bis:** eventi seminariali organizzati prevalentemente dalle Sezioni Regionali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e nell'ambito di Eventi e Fiere Istituzionali
- **Risposta a quesiti specifici sul tema posti all'Albo Nazionale:** es. esenzione iscrizione/semplificazioni sulla base di accordi specifici con CDC RAEE, rapporti tra iscrizione in categorie diverse come cat.4/5/2 bis e 3 bis, obbligo o meno di iscrizione per i soggetti aderenti agli Accordi di Programma

Possibili limiti allo sviluppo della Cat. 3 Bis

- **Sproporzionalità degli adempimenti burocratici in relazione ai benefici (commerciali):** Compilazione di documenti eccessivi in relazione ai volumi e tipologie talvolta di piccole AEE raccolte dalla piccola distribuzione e assistenza tecnica (piccolo commercio/artigianato). Burocrazia eccessiva in relazione alla proposta di servizio
- **Oneri differenziati tra ritiro 1 contro 1 rispetto ritiro 1 contro 0** con potenziali ulteriori confusioni ed errori e disincentivo di gestione componenti rimossi dai RAEE o RAEE integri rispetto alla gestione come rottami ferrosi in particolare presso i centri di distribuzione con superficie di vendita < 400 m²
- **Eccessive registrazioni su diversi portali (Registro AEE, Albo Gestori Ambientali, CDC RAEE):** adempimenti non particolarmente complessi ma necessità di avvalersi di consulenti non sempre preparati in particolare per le PMI

Possibili limiti allo sviluppo della Cat. 3 Bis

- **Complicazione legate alla registrazione di automezzi:** necessità frequenti di variazione registrazione propri o di terzi con particolari forme di usufrutto (es. noleggio a lungo termine)
- **Ottenimento lettera d'incarico per gli installatori professionali:** difficoltà di comunicazione e dialogo in particolare tra grandi aziende produttrici e piccoli installatori professionali soprattutto con lunga catena distributiva
- **Difficoltà di ingresso da parte degli operatori professionali nei CDR Comunali:** rispetto regole operative CDC Raee

Azioni e proposte di miglioramento

- **Semplificazione nell'iscrizione alla categoria 3 bis:** riduzione delle informazioni richieste, salvataggio e riproposizione di alcune informazioni già a disposizione del sistema
- **Assistenza dedicata alle PMI e imprese artigiane:** elaborazione di linee guida, vademecum e video tutorial per formare le imprese, i tecnici delle loro associazioni ed i loro consulenti
- **Potenziale accorpamento tra le categorie 2 bis e 3 bis:** inserimento di una potenziale linea per autorizzazione alla 3 bis all'interno della 2 bis per attività di manutenzione professionale su specifici codici CER (similmente a quanto avviene per categoria 4 e categoria 5)
- **Riscrittura parziale di alcune norme vigenti in materia:** previsioni di regimi autorizzativi semplificati in particolare per le pmi o per casistiche specifiche (superfici locali, numero pezzi o volumi gestiti, tipologie di EER, ecc.)



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

www.albonazionalegestoriambientali.it